

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Myrante Mosci e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdi di Roma, Enzo Marino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Infortuni sul lavoro  
Ecco chi ne risponde

GIUGLIELMO SIMONESCHI

lontana assunzione delle suddette attribuzioni devono risultare da atti pubblicitari, o con altre forme adatte a garantire l'integrale conoscenza esterna del conferimento dei poteri. Così, in precedenza, aveva deciso, con una sentenza molto criticata da parte imprenditoriale, anche la Cassazione penale 31 maggio 1986. È stato dunque confermato

ti e ai preposti, mediante delega delle funzioni medesime. Secondo la maggior parte delle decisioni della Magistratura, soprattutto della Cassazione, affinché la delega delle funzioni, con conseguente trasferimento della responsabilità penale, sia valida, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: che il dirigente o preposto sia idoneo dal punto di vista professionale; che ab-

bia il potere effettivo di assolvere gli obblighi che gli sono stati trasferiti; che il datore di lavoro non sia a conoscenza di eventuali inadempienze, sotto il profilo della prevenzione, del dirigente delegato e non si ingerisca nell'attività dello stesso; che l'impresa sia di notevoli dimensioni e che la delega sia esplicita e rigorosamente provata.

Sul punto secondo cui il trasferimento di funzioni e di responsabilità è legittimo solo nelle imprese di grandi dimensioni, le decisioni giudiziarie non sono, invece, uniformi, ritenendosi in alcune di esse che la delega sia possibile anche nelle imprese di piccole dimensioni: in questo senso, ad esempio, la Cassazione penale 2 novembre 1987.

Da questi dati vogliamo prendere lo spunto per affrontare in seguito la grave questione della tutela della salute e della sicurezza nel lavoro. Chiediamo quindi ai lavoratori che ci invino notizie, informazioni, ed esponano i loro problemi in materia: perché è vero che, ancora, e non di rado, di lavoro si muore.

Cure termali: inizio di una nuova «storia»

risponde TOMMASO GERMANO\*

25/11/1989 n. 382 "...recante disposizioni vigenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle Usl". Il suddetto decreto - perpendendo il malcostume di "leggerare per decreti" - era l'ultimo di una serie avvenuti sempre sullo stesso oggetto innanzi indicato. Fra l'altro al comma VIII dell'art. 1 si diceva testualmente: "Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'Inps non danno titolo all'indennità economica di malattia".

Basta una semplice lettura del testo (volontariamente riportata per esteso) per avvedersi che, con l'intento - forse - di fare ulteriore chiarezza rispetto a quanto illustrato dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della Cassazione, il legislatore italiano ha "peggiorato" la disciplina vigente. Ed infatti: a) la fruizione delle cure termali "al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario" viene prospettata come ipotesi marginale ed eccezionale; b) comunque, sottoposta all'onere "entro trenta giorni dalla richiesta"; c) la richiesta deve essere formulata dal medico curante: il che apre la strada ad

una vera e propria iter di cura di una malattia. Occorre dire - in proposito - che le recenti previsioni si affiancano a quelle già esistenti che non sono state abrogate. Il che significa che d) con la richiesta del medico curante, il lavoratore interessato dovrà ottenere la giustificazione dello specialista che attesti l'«indifferibilità» (nel senso che le cure termali dovranno essere fruiti nei trenta giorni successivi). Il rispetto della «ortuosa» procedura porterà al riconoscimento della giustificazione dell'assenza e al diritto alla fruizione della prestazione: e) l'indennità economica di malattia è l'indennità economica di malattia.

una disposizione - solo ed esclusivamente - indirizzata al contenimento della spesa previdenziale, si prevede - però - che l'Istituto non debba erogare l'indennità economica di malattia. La formale giustificazione della fruizione è ne "di natura preventiva". Sussistono - però - molteplici dubbi: di legittimità costituzionale (che certamente verranno sollevati) in merito ad una affermazione che, nella sua locuzione, si prospetta come "denegatoria di una serie di norme precedenti" (a cominciare dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale) e contrastante con i più elementari principi di parità dei cittadini di fronte alla legge. In conclusione, vi è da chiedersi con quale fondamento si possa - a far capo dal 1989 - eccepire la "prevenibilità" di cure termali, fruiti da soggetti protetti da molti (o pochi) anni, e sempre assistite dal rimborso del viaggio, vitto e alloggio oltre che dall'indennità economica di malattia. \* Docente all'Università di Bari

Handicappato, da quattro anni a letto, attende ancora l'assegno di accompagnamento

Dal signor Angelo Cavalario di Sovorato (Catanzaro) abbiamo ricevuto una dettagliata lettera sulle difficoltà burocratiche alla concessione dell'assegno di accompagnamento per il padre. Di seguito, pubblichiamo i tratti della lettera.

Constato la puntualità con la quale la Presidenza del Consiglio di ministri ha accolto e provveduto, dopo l'accorato appello di un grande uomo di spettacolo, affinché i costumi possa usufruire dei benefici della legge Bacchelli e godere quindi un'altra pensione (fruisce una di lire 2.000.000 mensili).

Colgo l'occasione per denunciare la drammatica e incredibile vicenda di mio padre, Luigi Cavalario, un vecchio di 80 anni che riesce a sopravvivere con la sola pensione di lire 16.900 mensili: non percepisce nessuna altra pensione, nemmeno l'invalidità civile con l'indennità di accompagnamento.

Inferno, ormai a letto da quattro anni con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di intendere e di volere e quindi di compiere gli atti quotidiani della vita. Ed mia madre, Concetta, 80 anni, totalmente sorda e senza un dente, pensionata Inps con la ridicola somma di lire 550.000 ogni due mesi.

L'iter burocratico delle relative pratiche per l'indennità di accompagnamento è lungo, dicono nei vari uffici di competenza. Ma, mi chiedo, se eravamo in altra parte d'Italia, era forse così? La realtà calabrese è rimasta immutata e triste nonostante una legislazione avanzata che sulla carta dovrebbe garantire ogni assistenza all'anziano handicappato e non più autosufficiente. Forse, è il prezzo che si è costretti a pagare per frenare le facili pensioni che fino a qualche anno addietro, con clientelismo politico, venivano concesse a chiunque presentasse domanda? Non si può far finta di non sapere che certe pensioni servono solo per non far morire di fame, non certo per vivere dignitosamente. Perché in certi gravissimi casi, come quello in questione, vista l'età degli interessati non si permette di procedere con sollecitudine all'e-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

same delle pratiche invece di ammassarle negli scaffali? Espongo il caso sperando che chi di competenza non rimanga in cinico silenzio, dia ascolto a questo appello e faccia in modo che questa vicenda si risolva al più presto, prima che sia troppo tardi.

La legge sul trattamento minimo non risolve le sperequazioni

L'Inps, tramite un governo pentapartito, ha riservato un trattamento Inps che maturano di lavoro con oltre quattro anni di anticipo sul consentito e un danno economico per nulla insignificante. Quando fu in pensione, il governo, con la legge 638/83, ha stravolto le regole del gioco e senza alcun preavviso (altro che democratico) ha azzerato, o quasi, tutto quanto con non pochi danni arrecati a non poche persone.

Dal momento che i versamenti all'Inps li ho sempre fatti (1937-1983) secondo tabelle non fatte da me, vorrei sapere da qualcuno che fine hanno fatto i miei soldi. Se questi soldi ancora esistono, mi spetta per diritto la mia piccola seconda pensione integrata e indicizzata: se non esistono, vorrei sapere da qualcuno chi li ha disamministrati. Se per quei soldi non c'è proprio più niente da fare, vorrei che chi di competenza avesse a rimettermi in ferie per altri quattro anni, onde poter recuperare quello che mi è stato fatto perdere a causa del mio pensionamento anticipato. Bruno Pazzini Lecco (Como)

protesti riguarda il caso di coloro che dopo aver contribuito effettivamente per un certo numero di anni all'Inps sono poi passati a un pubblico impiego, mantenendo però, attraverso versamenti volontari, la contribuzione all'Inps. Coloro che si sono trovati in tali condizioni e sono andati in pensione prima della data legge 638 del '83 hanno potuto percepire la pensione Inps integrata al trattamento minimo, anche se la misura della contribuzione versata avrebbe comportato pensione di importo inferiore al trattamento minimo.

Con l'entrata in vigore della legge 638/83 (emanata dal governo del tempo in applicazione di un orientamento della Corte costituzionale) si è ripetutamente sentenziato su tale norma, assegnando al trattamento minimo, ma ribadendo la esigenza di una diversa legislazione che annullasse i criteri per cui, mentre ai contribuenti Inps che maturavano due pensioni, di cui una diretta e una di riserva che sommate risultavano di importo superiore anche se di poche lire al trattamento minimo, non si assegnava integrazione in nessuna delle due pensioni, per altro verso e chi maturava pensione di pubblico indipendente, anche se di importo notevolmente superiore al minimo dell'Inps, si assegnava integrazione al minimo (e quelle Inps) si è tenuto conto di tali indicazioni stabilendo il diritto alla integrazione al minimo per chi non avesse altro reddito derivante da lavoro o da pensione superiore a un certo limite.

Tale norma non ha ancora eliminato tutte le sperequazioni in quanto, in ragione di altro diritto costituzionale non si poteva ridurre il trattamento già in atto, per cui a coloro che già percepivano trattamento minimo (e per altro verso superavano il limite di reddito stabilito) viene bloccato il trattamento ai valori del trattamento minimo vigenti al 30 settembre 1983; per i collocati in pensione successivamente si è assegnato quanto effettivamente maturato in ragione delle norme Inps.

La lunga trattazione dell'argomento è stata fatta per puntualizzare le cause che hanno originato la protesta del lettore e non certo per difendere l'operato di un governo da te giustamente contestato per l'insieme della sua politica e in particolare per quella previdenziale.

La Consulta ha detto: gli statali non possono lavorare oltre i 65 anni

La Corte costituzionale - mi è stato riferito - avrebbe di recente stabilito che il dipendente statale può continuare a lavorare oltre i 65 anni se non ha raggiunto a tale età ancora il minimo di pensione. Essendo mia moglie interessata al caso prego di darmi gli estremi della decisione costituzionale. Grazie. Ubaldo Bellarino Milano

La decisione indicata non esiste. Esiste, purtroppo, una decisione di segno opposto. Infatti i giudici della Consulta, con sentenza n. 161 del 27 luglio 1989, hanno stabilito un principio esattamente contrario.

I giudici, infatti, respingendo una decisione del Tar della Lombardia, hanno negato agli ultra-sessantacinquenni di poter restare a lavoro anche se in tal modo non potranno avere la pensione, non avendo raggiunto il requisito minimo contributivo (pari a 14 anni, 6 mesi, 1 giorno). Il Tar aveva ricordato che un beneficio di questa specie era già stato concesso con legge al personale della scuola e che quindi era giusto e legittimo concederlo a tutti i dipendenti dello Stato. Ma, come detto, la Corte costituzionale non è stata di questo avviso ed ha respinto la eccezione. Risultato: tutto resta come prima e sua moglie, al compimento dei 65 anni di età, verrà messa a riposo senza pensione statale.

La risposta è ovviamente diversa nel caso in cui la moglie possa contare anche qualche periodo di contribuzione presso altra assicurazione per prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo. In tal caso potrebbe richiedere la ricongiunzione dei periodi in unico ente. In tal caso si dovrebbe valutare se la convenienza sia quella di ricongiunzione presso lo Stato (che comporterebbe certamente un onere anche un po' gravoso tenuto conto dell'età raggiunta) oppure quella di ricongiunzione all'Inps (se versati a tale Istituto i contributi) senza costi, così come prevede la legislazione vigente.

Crociera di agosto

Caratteristiche tecniche


La Motonave Kazakhstan varata nel 1978 e completamente ristrutturata nel 1983. Tutte le cabine sono esterne (oblò o finestra) con servizi privati (doccia/wc), aria condizionata, filodiffusione. Dispone di salone delle feste, bar, biblioteca, sala da gioco, sala ginnastica, negozi souvenirs, ecc. Stazza lorda 16.600 tonnellate; lunghezza 157 metri; larghezza 21,8 metri; velocità 21 nodi. È dotata di tutti i moderni sistemi di sicurezza per la navigazione.

A bordo

La crociera offre molteplici possibilità di svago: in ogni momento della giornata potete scegliere di partecipare a un gioco, di assistere ad un intrattenimento o di abbronzarvi al sole su una comoda sdraio. Tutte le strutture sono a vostra disposizione: dalle piscine, alla sala lettura, alla sauna, ecc. Per le serate la nave dispone di sala feste e night bar. Salpare con la Kazakhstan significa poter apprezzare l'ospitalità russa e la simpatia dell'equipaggio.

Informazioni e prenotazioni

UNITÀ VACANZE MILANO, viale Fulvio Testi 75, Tel. (02) 64.40.361 ROMA, via dei Taurini 19, Tel. (06) 40.490.345 e presso tutte le Federazioni del Pci



Dal 25 agosto all'1 settembre con la motonave Kazakhstan

Quote individuali di partecipazione

Cat.	Tipo cabina	Ponte	Lire
A	interne a 4 letti (2 bassi e 2 alti) con doccia e servizi	Quarto	930.000
B	interne a 4 letti (2 bassi e 2 alti) con doccia e servizi	terzo	1.000.000
C	interne a 4 letti (2 bassi e 2 alti) con doccia e servizi	Secondo	1.040.000
D	esterne a 4 letti (2 bassi e 2 alti) con doccia e servizi	Secondo	1.250.000
E	interne a 3 letti (2 bassi e 1 alto) con doccia e servizi	Secondo	1.210.000
F	esterne a 3 letti (2 bassi e 1 alto) con doccia e servizi	Terzo	1.310.000
G	esterne a 3 letti (2 bassi e 1 alto) con doccia e servizi	Secondo	1.420.000
H	esterne a 2 letti (1 basso e 1 alto) con doccia e servizi	Terzo	1.520.000
I	esterne a 2 letti (1 basso e 1 alto) con doccia e servizi	Secondo	1.630.000
L	interne a 2 letti bassi con doccia e servizi	Quarto	1.310.000
M	interne a 2 letti bassi con doccia e servizi	terzo	1.370.000
N	interne a 2 letti bassi con doccia e servizi	Secondo	1.470.000
O	esterne a 2 letti bassi con doccia e servizi	Secondo	1.790.000

Spese iscrizione (tasse imbarco/sbarco incluse) lire 75.000

L'itinerario

Genova, Tangeri, Casablanca, Gibilterra, Palma di Maiorca, Minorca, Genova.

Le escursioni a terra

TANGERI. Visita della città (Capo Spartel, Grotte di Ercole) lire 33.000  
CASABLANCA. Visita della città lire 33.000  
RABAT (km 90) Visita della città lire 39.000  
MARRAKECH (km 250) visita della città lire 120.000  
GIBILTERRA. Visita della città lire 30.000  
PALMA DI MAIORCA. Visita della città lire 30.000  
Grotte del Drago lire 72.000  
Serata al Barbacoe lire 55.000  
Serata al Casinò lire 95.000  
PORT MAHON. Visita dell'isola lire 30.000

Le quote comprendono

La sistemazione a bordo nella cabina prescelta, pensione completa per l'intera durata della crociera. Incluso vino in caraffa, possibilità di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli, giochi e intrattenimenti di bordo, assistenza di personale specializzato, polizza assistenza medica.

Le quote non comprendono

Visite ed escursioni facoltative che potranno essere prenotate esclusivamente a bordo, gli extra personali e tutto quanto non specificato.